



ASP EMANUELE BRIGNOLE
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Ufficio Acquisti
P.le Emanuele Brignole, 2 - 16125 GENOVA
tel. 010-2445.238/270

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA
CIG 5531907212

Parte I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – (Disciplina applicabile)

1. Il Contratto è regolato:
 - a) da quanto previsto dal presente capitolato e dai suoi allegati.
 - b) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e di assicurazioni.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
3. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel Contratto e quanto disposto nel Capitolato tecnico o quanto dichiarato dall’Appaltatore nell’offerta economica o tecnica a prevalere sarà l’interpretazione estensiva e/o più favorevole all’Amministrazione, più avanti anche ASP.
4. I seguenti documenti saranno elementi costitutivi del contratto:
 - il presente capitolato ed i suoi allegati;
 - il disciplinare di gara;
 - l’offerta dell’Aggiudicatario;
 - il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI)

Art. 2 - (Oggetto dell’appalto)

1. I servizi oggetto del contratto comprende i seguenti servizi: noleggio, lavaggio, disinfezione, eventuale sterilizzazione della biancheria e della materasseria, gestione guardaroba, sterilizzazione dello strumentario chirurgico, ritiro, trasporto e consegna, dettagliatamente descritti nella seconda parte del capitolato, da fornire alle strutture residenziali di
 - RSA Rivarolo : Via Negrotto Cambiaso, 100 (80 posti letto);
 - RSA Doria : Via Struppa, 150 (77 posti letto);
 - RSA Coronata : Via Coronata, 100 (74 posti letto).
2. Il presente capitolato è fondato sul principio secondo cui le tipologie ed i volumi dei servizi sono puramente indicativi e non costituiscono un impegno od una promessa dell’ASP, essendo gli stessi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili ed a altre circostanze legate alla particolare natura delle attività. In particolare, i dati delle attività e/o i consumi sono riportati nel presente capitolato al fine di calcolare l’importo da porre a base di gara e sono del tutto presuntivi. L’ASP



Brignole non garantisce lo stesso ammontare di attività/volumi per tutto il periodo di vigenza del contratto.

Art. 3 - (Durata del contratto)

1. L'appalto avrà durata:
 - dal 1° marzo 2014 al 31 gennaio 2015 relativamente alle RSA di Via Coronata e di Via Struppa;
 - dal 1° marzo 2014 al 31 luglio 2014 relativamente alla RSA di Via Cambiaso.
2. La durata e/o l'oggetto del servizio potranno subire variazioni nell'ordine del 20% in più o in meno (c.d. "quinto d'obbligo") calcolato sul valore di aggiudicazione. L'Amministrazione potrà pertanto, entro detti limiti, ridurre od estendere il servizio, anche con riferimento alle strutture interessate dal servizio medesimo.
3. L'affidatario del servizio si obbliga comunque, su richiesta dell'ASP, a proseguirlo anche oltre il termine fissato ai fini di assicurare la sua continuità in pendenza di nuovo affidamento.

Art. 4 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, l'ASP, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Art. 5 - (Sospensioni ed interruzioni del servizio)

1. Eventuali sospensioni od interruzioni, totali o parziali, del servizio che l'ASP dovesse ordinare per cause di pubblico interesse e/o di forza maggiore sono comunicate nel più breve tempo possibile all'appaltatore, che non ha diritto a risarcimenti e/o indennizzi.
2. L'Appaltatore non può assolutamente sospendere o interrompere il servizio o comunque modificarne le modalità esecutive considerando che l'attività svolta dall'ASP rientra nella fattispecie dei servizi pubblici essenziali, di cui all'art. 1 della Legge 12/06/1990, n. 146.

Art. 6 - (Potere d'ordine dell'ASP in caso di contestazione - potere di esecuzione di prestazioni contrattuali in danno)

1. Nel caso in cui l'ASP consideri necessaria una prestazione, da parte dell'Appaltatore, e questi non la consideri compresa nel contratto, l'ASP può ordinarne comunque l'esecuzione e l'appaltatore è tenuto ad ottemperare senza indugio, salvo il suo diritto di fare in seguito accertare l'effettiva rispondenza al contratto e, in caso negativo, il suo corrispondente credito, comunque nel rispetto dell'art. 15.
2. Nel caso di cui al primo comma, come pure in ogni altro caso di controversia e/o contestazione, generale o particolare, tra l'ASP e l'Appaltatore, quest'ultimo non può assolutamente sospendere o interrompere il servizio o comunque modificarne le modalità esecutive.
3. Spetta all'ASP Brignole il potere di fare eseguire ad altri soggetti eventuali prestazioni non eseguite o non correttamente eseguite dall'Appaltatore in violazione degli obblighi contrattuali, nel quale caso questi non ha diritto alla corrispondente remunerazione e deve pagare all'ASP l'eventuale maggior costo sopportato, oltre eventuali danni ulteriori.
4. Nel caso indicato dal terzo comma l'ASP può rivalersi, per le somme dovutegli dall'Appaltatore, trattenendole sui successivi pagamenti ad esso dovuti e/o mediante escussione della cauzione.

Art. 7 - (Subappalto)

1. E' ammesso il subappalto, nei limiti di legge.
2. Le imprese partecipanti dovranno dichiarare in fase di offerta la parte di prestazione che intendono subappaltare a terzi.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ASP Brignole entro i termini previsti, l'Appaltatore, si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:
 - a) copia del contratto di subappalto.
 - b) documento Unico di Regolarità Contributiva, riferito all'impresa subappaltatrice
 - c) ed in ogni caso a conformarsi alle vigenti norme di legge
4. L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
5. Le prestazioni oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte dell'ASP.
6. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, l'ASP non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Appaltatore, convenendo altresì le parti che, in tale circostanza, eventuali conseguenti sospensioni delle prestazioni saranno attribuite a negligenza dell'Appaltatore medesimo e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione, giustificando invece l'applicazione, in tal caso delle penali contrattuali.
7. L'ASP non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
8. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti dell'ASP per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato.

Art. 8 - (Corrispettivi – Pagamenti)

1. Il corrispettivo dell'Appaltatore si determina in base alle regole stabilite più avanti nel presente capitolato. In ogni caso si tratta di corrispettivi onnicomprensivi comprendenti ogni prestazione, onere, soggezione e/o rischio dell'appaltatore, direttamente o indirettamente necessari per dare i risultati previsti in questo capitolato, quantunque eventualmente non menzionati nel capitolato stesso.
2. L'Appaltatore al termine di ogni mese emetterà regolari fatture per ogni singola struttura servita.
3. I pagamenti saranno effettuati tramite rimessa diretta a 60 giorni data arrivo fattura. L'I.V.A. a carico dell'ASP sarà assolta secondo le vigenti norme.
4. L'ASP può comunque verificare in ogni momento, sia prima sia dopo il pagamento, l'esattezza dei corrispettivi fatturati dall'Appaltatore e l'accettabilità delle prestazioni da esso rese, anche se l'ASP ha prestato l'assenso alla fatturazione e pagato. In esito all'eventuale verifica, l'ASP può pagare meno di quanto l'Appaltatore richiede e/o recuperare eventuali somme pagate in eccesso in mesi precedenti.
5. Eventuali irregolarità e/o sospensioni del servizio, quantunque imputabili secondo l'Appaltatore ad inadempienze dell'ASP nei pagamenti, saranno considerate gravi inadempienze dell'Appaltatore stesso, con conseguente possibilità dell'ASP di risolvere il contratto e/o di disporre temporaneamente l'esecuzione in danno.
6. L'ASP si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, nella misura necessaria a garantire la soddisfazione di eventuali crediti vantati nei confronti del prestatore da soggetti terzi e connessi con l'appalto (ad esempio crediti del personale dipendente, fornitori, ecc.).

Art. 9 - (Personale)

1. Nei confronti del proprio personale, l'Appaltatore dovrà osservare le leggi, i regolamenti e i contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali, provinciali e di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. L'ASP non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti dell'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di iscrivere tutti i propri dipendenti agli istituti previdenziali-assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge e secondo i contratti di categoria del territorio. Tutto il personale adibito ai servizi dati in appalto lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva

responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti di terzi, che nei riguardi delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti.

3. L'Appaltatore riconosce che la stazione appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Appaltatore stesso ed il proprio personale dipendente.
4. L'Appaltatore s'impegna ad avvalersi solo di personale qualificato e giuridicamente legittimato a svolgere le varie prestazioni, nonché a fornire al personale medesimo tutte le informazioni e tutta la formazione necessarie perché il contratto possa essere adempiuto al meglio.
5. L'ASP ha il diritto di ottenere l'immediato allontanamento e sostituzione di unità di personale che si abbandonino a comportamenti contrastanti con le clausole di questo contratto, ovvero a comportamenti violenti, indecorosi o non rispettosi, ovvero ancora in caso di ubriachezza o altre alterazioni.
6. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'ASP e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'impresa appaltatrice.
7. L'Appaltatore ed il personale addetto al servizio appaltato debbono uniformarsi a tutte le norme generali e speciali comunque istituite dall'ASP.

Art. 10 - (Responsabilità)

1. L'Appaltatore si obbliga a sollevare l'ASP da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile all'Appaltatore nell'assolvimento dei servizi oggetto del presente Capitolato.
2. L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione dei servizi e delle forniture e risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. A tale proposito si richiama quanto previsto dal presente Capitolato in materia di assicurazioni. Le spese che l'ASP dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ovvero incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva.
3. L'Appaltatore è sempre responsabile sia verso l'ASP sia verso terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti in appalto, ed è responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale, o dai mezzi, possano derivare all'ASP o a terzi.
4. L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti, vigenti o che siano emanati, concernenti il servizio oggetto dell'appalto.
5. Qualora l'Appaltatore non rispettasse i termini contrattuali, o fossero rilevate inadempienze di qualunque genere, l'ASP procederà all'applicazione di penalità. L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale se entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica l'Appaltatore non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accettabili, l'ASP applicherà le penali previste al successivo art. 12. Da parte dell'ASP, si procederà al recupero delle penalità, alla rifusione delle spese ed al risarcimento di eventuali danni mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello nel quale è stata comunicata la decisione definitiva. E' comunque facoltà dell'ASP utilizzare l'importo della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore. L'applicazione delle penali è indipendente dai diritti spettanti all'ASP per le eventuali violazioni verificatesi, ed è fatto salvo il diritto dell'ASP di ottenere comunque il risarcimento di tutti i danni subiti, anche se di importo maggiore rispetto a quello delle penali.
6. Le contestazioni, le penalità, le intimazioni e le diffide saranno notificate a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio dell'Appaltatore e anche via Fax.

Art. 11 - (Responsabile della Ditta)

1. L'Appaltatore dovrà individuare un suo rappresentante od incaricato che abbia la facoltà di ottemperare tutti gli adempimenti previsti dal contratto di appalto.
2. La Ditta dovrà comunicare al Committente il nome dell'incaricato, nonché, l'indirizzo ed il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio o al di fuori di esse.
3. L'incaricato dovrà inoltre controllare e coordinare il servizio nel rispetto delle norme previste dal presente capitolato. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dal Committente per il controllo dell'andamento dei servizi. In ogni caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la Ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.
4. L'incaricato dovrà inoltre collaborare con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell'ASP Brignole.

Art. 12 - (Penali)

1. L'ASP ha diritto di applicare a carico della Ditta appaltatrice penalità, secondo la gravità dei casi, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni operazione o fornitura male od imperfettamente eseguita, in percentuale sul canone mensile.
2. Le infrazioni saranno accertate, ove possibile, in contraddittorio con il supervisore della Ditta appaltatrice.
3. Salvo casi di particolare gravità, le procedure per l'applicazione delle penalità sono così stabilite:
 - per ogni infrazione dopo il secondo richiamo scritto, applicazione di una trattenuta del 2% sull'ultimo corrispettivo mensile fatturato e riferito al presidio interessato;
 - in caso di successiva inadempienza, applicazione di un'aliquota del 5%;
 - in caso di ulteriore inadempienza, applicazione di un'aliquota del 10%.
4. Sono in ogni caso fatti salvi la risarcibilità di eventuali maggiori danni nonché il ricorso ad ulteriori rimedi, ivi compresa, ricorrendone le condizioni, la risoluzione del contratto.
5. L'applicazione di penali o la risoluzione del contratto potranno essere causa di esclusione da future procedure di gara.

Art. 13 - (Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa)

1. In qualunque caso di violazione e di inosservanza o di incapacità di esecuzione da parte della Ditta di quanto disposto nel presente Capitolato o nei suoi allegati, l'ASP si riserva il diritto, senza pregiudizio di eventuali addebiti, dell'immediata risoluzione del contratto. In particolare l'ASP ha la facoltà di considerare risolto il contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
 - a) non ottemperanza dell'Appaltatore entro i termini fissati all'intimazione ad adempiere agli obblighi ed alle condizioni stabilite dal contratto, comunicata dall'ASP all'Appaltatore in conseguenza di accertate inadempienze;
 - b) apertura di procedura di fallimento o altra procedura di insolvenza a carico dell'Appaltatore;
 - c) uso diverso dei locali rispetto a quanto stabilito contrattualmente;
 - d) abbandono dell'appalto, salvo casi di forza maggiore;
 - e) interruzione non motivata del servizio;
 - f) dopo tre contravvenzioni alle norme contrattuali, verificatesi nello stesso anno e sanzionate ai sensi del precedente art. 12;
 - g) contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Appaltatore;
 - h) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
 - i) in caso di cessione da parte dell'Appaltatore a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente capitolato;
 - j) sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando di ammissione alla gara;
 - k) dopo due contravvenzioni alle norme previste dalle leggi nelle materie riguardanti il servizio, alle norme sanitarie, previdenziali, di tutela e sicurezza sul lavoro;
 - l) per ogni altra inadempienza, anche se qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.
2. La notifica della risoluzione del contratto sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio dell'Appaltatore. Nei casi sopraindicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'ASP in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto l'ASP incamererà la cauzione, e l'Appaltatore non potrà richiedere danni o compensi di sorta, ai quali dichiara sin d'ora di rinunciare. Sarà a carico dell'Appaltatore ogni spesa aggiuntiva che l'ASP dovrà accollarsi per la prosecuzione del servizio sino alla scadenza contrattuale. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che l'ASP potrà subire in conseguenza della risoluzione contrattuale. Oltre ai casi sopra elencati l'ASP potrà risolvere il contratto per inadempienza dell'Appaltatore di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato dall'Appaltatore un termine non inferiore ai quindici giorni dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo scadere del termine, in assenza di adeguamento, il contratto s'intende risolto di diritto.
3. In caso di risoluzione del contratto per qualunque causa, l'aggiudicazione potrà essere decisa a favore della Ditta seconda classificata senza che la prima possa richiedere particolari indennità, fatto salvo il pagamento dei relativi canoni e l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per servizi contestati.

4. In presenza di disdetta del contratto da parte dell'Appaltatore, l'ASP tratterrà a titolo di penale l'intero deposito cauzionale e addebiterà la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dei lavori ad altra Ditta, nonché la rifusione di qualsiasi danno che, in conseguenza della disdetta, l'ASP dovesse subire.
5. Oltre che nei casi contemplati nei precedenti commi, il contratto si risolverà per grave inadempimento dell'Appaltatore nei seguenti casi:
 - a) causazione, anche involontaria e/o accidentale, di epidemie, intossicazioni, infezioni, disturbi o seri fenomeni di inquinamento;
 - b) causazione dolosa o colposa di grave pericolo in conseguenza degli eventi di cui alla lett. a);
 - c) violazione ripetuta delle clausole contrattuali in tema di frequenza delle prestazioni dovute dal prestatore, con riflessi sull'andamento dell'attività dell'ASP;
 - d) violazione ripetuta delle clausole contrattuali riguardanti i risultati che l'Appaltatore è tenuto a raggiungere, con riflessi sull'andamento dell'attività dell'Ente e sul decoro dello stesso;
 - e) reiterati furti commessi da parte del personale dell'Appaltatore;
 - f) divulgazione, da parte dell'Appaltatore e/o del suo personale, di informazioni e dati che siano stati conosciuti in occasione del servizio riguardo a fatti occorsi nelle strutture servite e/o a persone ivi trovantisi, quali dipendenti e/o organi dell'ASP, degenti, ospiti, ecc.; tali fatti, dati ed informazioni devono in ogni caso essere mantenuti strettamente segreti;
 - g) nell'ipotesi di violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 4.3 del presente capitolato).
6. Rimane inoltre valida la disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento, anche al di fuori dei casi previsti dal presente capitolato.

Art. 14 - (Fallimento, trasformazione, morte dell'Appaltatore)

1. *Fallimento della Ditta appaltatrice*: il contratto s'intenderà senz'altro risolto nel caso di fallimento della Ditta appaltatrice e/o di altre procedure concorsuali, dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza di fallimento.
2. *Trasformazione o fusione della Ditta appaltatrice*: l'Appaltatore dovrà segnalare all'ASP ogni evento societario rilevante ai fini della consistenza della stessa, continuando comunque la gestione dell'appalto, purché in caso di fusione o scissione, la quota societaria di appartenenza non influisca sulla consistenza originale che diede luogo all'aggiudicazione dell'appalto.
3. *Morte dell'Appaltatore*: gli eredi legittimi assumono gli obblighi contrattuali assunti dal deceduto titolare del contratto.

Art. 15 - (Contenzioso)

1. Qualora l'Appaltatore ritenga di avere diritto a risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi o somme, rispetto a quanto gli viene mensilmente riconosciuto dall'ASP E. Brignole, egli deve, a pena di decadenza, far valere tali sue ragioni mediante formale richiesta scritta da trasmettere con lettera raccomandata a. r. entro e non oltre trenta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza o comunque gli è stata conoscibile la causa genetica delle sue pretese.
2. La richiesta di cui al primo comma rimane priva di effetto e non impedisce la decadenza, se non indica in modo puntuale le cause e l'importo delle maggiori pretese dell'Appaltatore.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga di avere diritto a risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi o somme, rispetto a quanto gli viene riconosciuto dall'ASP Brignole, ma incolpevolmente non sia in grado di quantificare il relativo importo, egli deve comunque, a pena di decadenza, presentare la richiesta di cui al primo comma specificando le cause delle sue pretese e dell'impossibilità di quantificazione.
4. Le richieste dell'Appaltatore formulate in conformità a quanto sopra sono decise dall'ASP Brignole entro i novanta giorni successivi alla presentazione. Durante tale periodo di tempo l'Appaltatore non può far valere in giudizio le proprie pretese. In seguito alla decisione dell'ASP Brignole egli dispone di sessanta giorni per attivare l'eventuale giudizio; decorsi i sessanta giorni senza che ciò sia avvenuto la decisione dell'ASP E. Brignole si intende definitivamente accettata dall'Appaltatore.
5. Se l'ASP Brignole non decide nei novanta giorni l'Appaltatore può scegliere se attendere comunque la decisione o instaurare il giudizio; in questo caso non vi è decadenza se egli non instaura il giudizio nei sessanta giorni successivi al termine dei novanta giorni entro i quali l'ASP Brignole avrebbe dovuto decidere.

6. Ogni controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione del contratto saranno devolute in via esclusiva alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 16 - (Garanzia di esecuzione)

1. La Ditta aggiudicataria deve costituire una garanzia fidejussoria nei modi e nei termini previsti dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006. la Fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente comma determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASP Brignole che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del regolare certificato di regolare esecuzione.
4. In corso di rapporto la fideiussione deve sempre essere valida, efficace ed operante per l'intero importo; qualora per qualunque ragione, ivi compreso l'incameramento totale o parziale, ciò non fosse, si avrebbe risoluzione del contratto, salvo che l'Appaltatore ricostituisca regolarmente la cauzione nel pieno importo entro giorni 10 dal suo venire meno totale o parziale.

Art. 17 - (Sicurezza, sopralluoghi e disposizioni finali)

1. L'Appaltatore è tenuto a dare piena applicazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 19/9/94 n° 626 e successivi regolamenti e decreti attuativi. In particolare l'Appaltatore da atto senza riserva di sorta:
 - di avere verificato e valutato per diretta conoscenza i rischi connessi alla sicurezza delle strutture interessate al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere informato i propri lavoratori. A tal fine, prima dell'inizio dell'attività, l'Impresa aggiudicataria dovrà contattare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASP al fine di concordare una riunione nel corso della quale:
 - verranno fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
 - verranno definite le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d'opera;
 - verranno trasmesse le necessarie informazioni al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di eventuali diverse imprese coinvolte.
2. L'Appaltatore si considera all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei luoghi, locali ed attrezzature nei quali dovranno espletarsi i servizi specificati nel presente capitolato. L'ASP comunicherà all'Appaltatore tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, che si intendono qui integralmente trascritte.

Art. 18 - (Copertura assicurativa)

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'ASP E. Brignole, a terzi, cose o persone si intende, senza riserve ed eccezioni, a totale carico della Ditta appaltatrice. Sono esclusi i danni derivati da cause esterne e non dovuti all'esecuzione del servizio. La Ditta si assume la responsabilità derivanti da danni a persone, ivi compresi quelli conseguenti al mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza relativamente al servizio svolto.
2. Prima dell'inizio del servizio la Ditta appaltatrice è tenuta a dotarsi di una polizza di assicurazione, per eventuali danni provocati all'ASP E. Brignole, suoi dipendenti, incaricati, ospiti e utenti, a terzi e all'ambiente, con primaria compagnia e con un massimale non inferiore ad €2.500.000,00 per ciascun sinistro. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'ASP E. Brignole entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio.

Parte II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA, MATERASSERIA, GUARDAROBA E STERILIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO.

Art. 19 - (Descrizione del servizio)

1. Il servizio di noleggio e lavaggio biancheria ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
 - a) fornitura a noleggio di tutta la biancheria più avanti descritta;
 - b) fornitura a noleggio delle divise da lavoro del personale come specificato nel successivo art. 21;
 - c) lavaggio di tutta la biancheria a noleggio e dei tendaggi in tessuto dell'ASP;
 - d) fornitura, eventualmente a richiesta, di biancheria sterile;
 - e) disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di biancheria dichiaratamente infetto;
 - f) fornitura a noleggio di materassi e guanciali in poliuretano espanso completi delle relative fodere necessari alle RSA;
 - g) lavaggio in acqua di tutti i materassi e guanciali di cui al punto precedente, sia delle fodere che delle imbottiture;
 - h) disinfestazione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di materasseria dichiaratamente infetto;
 - i) espletamento dei servizi di prelievo di tutta la biancheria e materasseria sporche e dello strumentario chirurgico non sterile, trasporto e consegna di tutta la biancheria e materasseria pulite e dello strumentario chirurgico sterile;
 - j) fornitura del servizio di guardaroba;
 - k) fornitura del servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico.
2. I presidi assistenziali interessati al servizio sono:
 - RSA Rivarolo : Via Negrotto Cambiaso, 100 (80 posti letto);
 - RSA Doria : Via Struppa, 150 (77 posti letto);
 - RSA Coronata : Via Coronata, 100 (74 posti letto).

Art. 20 - (Consistenza e prescrizioni generali)

1. La consistenza del servizio è indicativamente la seguente:
 - a) giornate di degenza : n. 60.485 per tutto il periodo contrattuale così suddivise:

	giornate degenza mensili	Totale contrattuale
RSA Rivarolo	2.285	11.425 (5 mesi)
RSA Doria	2.280	25.080 (11 mesi)
RSA Coronata	2.180	23.980 (11 mesi)

- b) unità di personale attualmente in servizio: 180 così suddivise:

	numero di operatori
RSA Rivarolo	70
RSA Doria	54
RSA Coronata	56

2. Le prestazioni dell'Aggiudicatario per ciò che concerne le cadenze temporali ed i ritmi, ad esempio di ricambio della letteria, del vestiario, ecc. all'interno dei centri di utilizzo, sono commisurate all'ordinario andamento dei centri stessi. Il servizio di noleggio della biancheria deve assicurare, a totale cura dell'Appaltatore, la predisposizione delle opportune scorte, in modo che risulti sempre disponibile la dotazione idonea al perfetto espletamento delle attività a cui i reparti e i presidi serviti sono preposti.

Pertanto i succitati reparti o presidi devono avere a disposizione una quantità di biancheria tale da permettere la costituzione di adeguate scorte presso gli stessi, e di consentire una autonomia di almeno 72 ore. Inoltre ricambi di letti o di vestiario più frequenti rispetto a quelli ordinari sono comunque sempre dovuti, a fronte del verificarsi di eventi riguardanti i degenti e/o il personale, tipici per lo stato di salute fisica e mentale dei degenti e per l'attività svolta dal personale.

3. L'ASP si riserva, in ogni caso, di impartire direttive all'Appaltatore in corso di rapporto, al fine di garantire una temporizzazione delle prestazioni adeguata alle suddette esigenze e/o a proprie esigenze organizzative ed operative, nonché per coordinare l'attività dell'Aggiudicatario con quelle del personale proprio. L'Appaltatore è tenuto a sottomettersi a tali direttive senza modificazioni e/o integrazioni del corrispettivo, né indennizzi o risarcimenti.
4. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, per ciascuno dei servizi precedentemente elencati, l'ASP può sempre chiedere prestazioni straordinarie, esulanti dall'ordinaria programmazione anche conseguenti alle eventuali variazioni di cui all'art. 2. il Prestatore è tenuto a fornire detti servizi straordinari. La richiesta, da parte dell'ASP, può essere formulata anche con urgenza/immediatezza, cui l'Appaltatore deve rispondere nella stessa giornata della richiesta.
5. L'eventuale svolgimento, da parte dell'Appaltatore, di servizi straordinari od esulanti da quelli di contratto, non espressamente richiesti/autorizzati per iscritto dal competente Organo dell'ASP, quand'anche noto all'ASP e da questa tollerato/goduto, non dà luogo ad alcuno diritto, compenso, indennizzo, rimborso o risarcimento all'Appaltatore stesso.
6. In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore e/o perimento/distruzione/sottrazione dei suoi beni destinati al noleggio, l'Appaltatore stesso è tenuto ad assicurare comunque i servizi ritenuti minimi indispensabili dall'ASP, anche valendosi all'occorrenza di temporanei subappalti in deroga a quanto previsto dall'art. 6, previa l'approvazione dell'ASP stessa. Tali servizi saranno concordati tra le parti, secondo ragionevolezza, in relazione all'entità ed alla durata dello sciopero nonché all'eventuale successione di diversi scioperi e/o alla tipologia ed all'intensità degli eventuali eventi perturbatori.

Art. 21 - (Noleggio della biancheria piana e confezionata)

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire a noleggio tutti i capi di biancheria piana e confezionata o altri capi di fardelleria, e (nei limiti *infra* specificati) vestiario, normalmente occorrenti per l'espletamento delle attività istituzionali dell'ASP.
2. L'Appaltatore è tenuto a fornire a noleggio il seguente materiale:
 - a) tutta la biancheria piana di cotone 100%, da utilizzarsi nei reparti di degenza, quali copriletto, lenzuola, traverse, federe, teli, telini, ecc. La biancheria per i letti andrà fornita di dimensioni adatte a tutti i tipi di letti, presenti nelle strutture servite;
 - b) i panni in misto lana, anch'essi delle dimensioni adeguate ad essere utilizzati per i vari tipi di letto;
 - c) tutta la biancheria confezionata in cotone 100% per la vestizione del personale dell'ASP con adeguata dotazione delle misure dei capi in base alle esigenze effettive;
 - d) la biancheria in cotone o in tessuto tecnico riutilizzabile a basso rilascio particellare, sterile, che si dovesse rendere necessaria per operazioni di medicazione;
 - e) i sacchi per la raccolta della biancheria sporca aventi colorazione differenziata in funzione del tipo di biancheria contenuta;
3. Il servizio di noleggio della biancheria deve assicurare, a totale cura dell'Aggiudicatario, la predisposizione delle opportune scorte, secondo quanto previsto dal presente articolo.
4. La riparazione dei capi deteriorati (che rimane a carico dell'Aggiudicatario) è ammessa, purché la medesima non contrasti con la funzionalità ed il decoro estetico degli stessi.
5. I capi noleggiati rotti o indelebilmente macchiati, o comunque non rispondenti ai minimi criteri di pulizia e decoro, dovranno essere eliminati o sostituiti, così come quelli che avessero perso i loro requisiti fisico-meccanici, fatta salva la possibilità dell'Aggiudicatario di richiedere il risarcimento dei danni in caso di utilizzo improprio della biancheria ad opera del personale dell'ASP.
6. L'Appaltatore, nell'adempiere il contratto, deve rispettare le previsioni contenute nella propria offerta per quanto attiene alla dettagliata descrizione di tutti i tipi di capi da mettere a disposizione, delle relative quantità in termini di patrimonio circolante, dotazioni e scorte, distinti tra biancheria piana, confezionata, rispettivamente bianca o colorata. A questi fini valgono le seguenti definizioni:
 - a) *patrimonio circolante di biancheria piana o confezionata spersonalizzata*: la quantità complessiva dei capi, suddivisa per ogni singola tipologia, che sarà immessa in circolazione per garantire la

- corretta e costante disponibilità di biancheria pulita ai centri di utilizzo e servizi (tenuto conto dei tempi e dei modi necessari alla rotazione sporco/pulito) e, conseguentemente, una predefinita autonomia delle attività nell'espletamento delle quali si fa uso di biancheria;
- b) *dotazione d'armadio di reparto di biancheria piana o confezionata spersonalizzata*: quella quota parte di biancheria circolante che costituisce la quantità di capi, suddivisa per ogni singola tipologia, prevista in assegnazione all'armadio del centro di utilizzo considerato, il cui reintegro sarà sempre garantito in occasione della consegna programmata della biancheria pulita;
 - c) *patrimonio circolante di biancheria confezionata personalizzata*: la quantità complessiva di capi suddivisa per ogni singola tipologia, che sarà conferita alla persona in funzione del ruolo professionale da questa rivestito, per garantire la corretta e costante disponibilità di un adeguato cambio di biancheria pulita;
 - d) *scorte di guardaroba*: le quantità di capi, di biancheria piana confezionata suddivisa per ogni singola tipologia, che rimarrà sempre a disposizione "pronta all'uso" presso i guardaroba ove istituiti;
 - e) *scorte di magazzino*: le quantità di capi, di biancheria piana e confezionata suddivisa per ogni singola tipologia, che sarà a disposizione presso i magazzini remoti dell'Aggiudicatario.
7. Le caratteristiche delle fibre dei tessuti di cui devono essere costituiti i capi noleggiati sono:
- a) *lenzuola, traversa, federe, copriletto, teli, telini, divise del personale*: puro cotone America 100%;
 - b) *coperte in lana, maglioni del personale*: misto lana, con lana almeno al 50%;
 - c) *teleria sterile a basso rilascio particellare: microfibra (poliestre 99% carbonio 1%), trilaminato (strato centrale ptfe, strati esterni poliestere)*.
 - d) *sacchi per la raccolta della biancheria sporca: idoneo materiale plastico a chiusura con laccio o con nodo, di colore diverso distintivo del contenuto*;
 - e) *per la raccolta di capi infetti: appositi sacchi in idoneo materiale plastico di colore rosso, associati a sacchi idrosolubili qualora l'Aggiudicatario effettui la disinfezione mediante lavaggi speciali in idrolavatrice*.
8. Tutti i capi forniti possono essere sottoposti, a campione, a prove di laboratorio atte ad accertare la rispondenza dei materiali a quanto prescritto dal presente capitolato ed a quanto dichiarato dall'Aggiudicatario nella propria offerta. Tutte le partite di prodotti non conformi alle specifiche richieste e/o dichiarate sono respinte e dovranno essere prontamente sostituite da parte dell'Aggiudicatario, fatti i salvi ed impregiudicati l'applicabilità delle penali di cui all'art. 11, l'eventuale esecuzione in danno e l'eventuale risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Aggiudicatario.
9. I capi di biancheria da fornire a noleggio sono quelli sotto riportati, salve le migliori indicazioni e descrizioni rese dall'Aggiudicatario nella propria offerta:
- a) **BIANCHERIA PER LETTI**:
 - lenzuolo bianco per letto standard
 - federa bianca
 - tela cerata
 - traversa bianca
 - telino bianco
 - copriletto bianco o colorato (eventuale colore sarà concordato con l'ASP)
 - coperta
 - b) **ALTRA BIANCHERIA PER REPARTI**:
 - lenzuolo bianco per barella
 - tovaglia bianca o colorata per tavolo pranzo (eventuale colore da concordarsi)
 - bavagliolo
 - asciugamani bianco per ogni ospite
 - telino sterile per medicazioni in microfibra
 - telino sterile per medicazioni in trilaminato
 - c) **CENTRI DIURNI**
 - tovaglia bianca o colorata per tavolo pranzo (eventuale colore sarà concordato con il C.D.)
 - bavagliolo
 - d) **BIANCHERIA PER CUCINA (di reparto)**:
 - canovacci

- asciugamani
- grembi petto

e) DIVISE DEL PERSONALE, la cui foggia e colori (se non definiti nella tabella) saranno concordati tra le parti prima dell'inizio del servizio, come indicato nella seguente tabella:

CATEGORIE PROFESSIONALI	Dotazione	
	Indumenti	dotazione
Medici	Camice bianco	4
	Pantalone bianco	4
	T-shirt bianca	6
Capo sala	Camice bianco	4
	Pantalone bianco	4
	T-shirt bianca	6
	Velo per il pers. femminile	
Infermieri e terapisti riabilitazione	Giacca	4
	Pantalone	4
	T-shirt	6
Operatori socio-sanitari	Giacca (colore da definire)	4
	Pantalone (colore da definire)	4
	T-shirt bianca	6
	Cuffia per il pers. femminile	
Personale Centri diurni e animatori	Polo colorata	3
	Pantalone	3
	Cardigan felpa	3
Altre figure professionali (Collab. Prof. Dietista e Ass. Sociale)	Camice bianco	2

10. L'ASP ed il relativo personale non hanno titolo per trattenere capi ricevuti a noleggio, quando cessa l'utilità dei medesimi nel quadro dell'attività istituzionale e degli impegni contrattuali dell'Aggiudicatario.
11. L'ASP provvede a fornire all'inizio della fornitura, gli elenchi del personale alle proprie dipendenze di cui è prevista la vestizione e la qualifica dei medesimi, nonché le misure dei capi occorrenti a ciascuna unità del personale di cui trattasi.
12. L'Appaltatore ha diritto di effettuare i controlli atti a tutelare il proprio patrimonio di biancheria, non esclusa l'etichettatura con scritte personalizzate della biancheria stessa. L'ASP si impegna a far sì che il proprio personale utilizzi con cura il materiale noleggiato.
13. L'ASP si impegna inoltre affinché non sia fatto, dal proprio personale, un uso improprio della biancheria che potrebbe produrre da una parte un indebito incremento dei consumi e, dall'altra, danni alla biancheria stessa. In caso di danneggiamento della biancheria fornita (lacerazione, macchiatura indelebile, ecc.), non dovuto a cause riconducibili all'ordinario utilizzo, l'Aggiudicatario sarà tenuto alla sostituzione dei capi interessati ma ne potrà chiedere il risarcimento.
14. Eventuali ammanchi di biancheria possono essere contestati all'ASP. Si procede in tal caso alla constatazione in contraddittorio dei fatti, anche attraverso analisi statistiche sui quantitativi di biancheria ritirata e riconsegnata. Qualora emergessero responsabilità del personale dell'ASP, l'Aggiudicatario potrà richiedere il risarcimento di danni.

Art. 22 - (Lavaggio e finissaggio della biancheria a noleggio)

1. Fatta esclusione per quanto concerne i capi infetti, per i quali vale il successivo art. 26 relativamente all'impiego di apposite metodologie per la segregazione, il trasporto e la disinfezione, l'ASP si impegna a garantire che, nei singoli centri di utilizzo:
 - a) la raccolta della biancheria sporca avvenga mantenendola suddivisa sia in funzione del tipo sia in funzione dell'uso.
 - b) la biancheria stessa sia nettata da qualsiasi corpo estraneo (attrezzi di medicazione, guanti, penne, matite, ecc.).
2. L'Appaltatore deve adottare, in funzione della tipologia della biancheria e del grado di sporco della stessa, il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo per ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista della pulizia che della buona conservazione dei capi.

3. L'Appaltatore deve garantire processi di lavorazione differenziati per la biancheria di degenza, il vestiario, la biancheria infetta, le tende.
4. Il lavaggio ed il finissaggio devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte affinché, alla fine del processo, i capi risultino perfettamente lavati, asciugati e, dove applicabile, stirati, piegati ed impacchettati.
5. Il processo di lavaggio deve garantire:
 - a) l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia;
 - b) un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni;
 - c) l'eliminazione degli odori.
6. L'Appaltatore deve provvedere al lavaggio delicato delle coperte di lana e di altri eventuali capi a base di lana, onde evitare il restringimento dei tessuti.
7. Alla fine del processo i capi che saranno poi consegnati ai centri di utilizzo devono essere privi di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.), non macchiati o ombreggiati, con aspetto ed odore di pulito e completi degli accessori quali bottoni, fettucce, cerniere, ecc.
8. I detersivi o altri prodotti utilizzati devono essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria sicurezza, morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.
9. L'asciugatura della biancheria e dei capi di vestiario non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4% in quanto l'umidità può essere causa di contaminazione rapida e di produzione di cattivi odori.
10. L'ASP si riserva sin d'ora di effettuare, in qualsiasi momento e con le metodiche ritenute più idonee, l'analisi sui capi trattati, al fine di verificare lo stato di pulizia, di igiene e di decontaminazione batteriologica, nonché l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti, dei quali l'Aggiudicatario sarà chiamato a rispondere.

Art. 23 - (Disinfezione della biancheria)

1. Tutta la biancheria fornita a noleggio che dovesse risultare infetta in base a specifica indicazione della Struttura Sanitaria Assistenziale, prima del lavaggio o contestualmente al medesimo, dovrà essere sottoposta, a cura dell'Aggiudicatario, ad una accurata disinfezione. Questa dovrà garantire la completa eliminazione e la totale inattività dei germi che si trovano all'esterno o all'interno dei prodotti contaminati, in modo da interrompere irreversibilmente le catene infettive.
2. La disinfezione può avvenire o in apposita autoclave a vapore, o anche attraverso un lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione dei germi patogeni mediante la combinazione fra temperatura, tempi di lavaggio e utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni. Se si utilizza il trattamento di lavaggio, esso deve essere effettuato separatamente rispetto ai lavaggi di tipo normale.
3. L'Aggiudicatario è tenuto a fornire al Committente appositi sacchi per il contenimento della biancheria potenzialmente infetta, di robusto materiale polietileno di colore rosso, con annesso sacco idrosolubile qualora intenda effettuare la disinfezione attraverso lavaggi speciali.

Art. 24 – (Biancheria sterile)

Qualora l'attività di una o più RSA lo richiedesse, l'Appaltatore dovrà essere in grado di fornire teleria – sia in cotone sia in tessuto tecnico riutilizzabile a basso rilascio particellare – sterile, necessaria durante le operazioni di medicazione.

Art. 25 - (Ritiro, trasporti, riconsegne e distribuzione della biancheria)

L'aggiudicatario cura (con oneri di personale e di automezzi a proprio carico) il ritiro, direttamente presso le varie strutture, i trasporti, la riconsegna e la distribuzione della biancheria con le modalità di seguito precisate; mette inoltre a disposizione, in comodato d'uso, il cui onere si considera compreso nel prezzo dei servizi, i carrelli necessari per la movimentazione della biancheria sporca e pulita all'interno dei centri di utilizzo. La consegna della biancheria pulita presso i vari presidi avverrà presso i singoli reparti di degenza.



Biancheria sporca:

- a) il ritiro della biancheria sporca avviene presso gli appositi punti di raccolta istituiti presso ogni piano delle strutture interessate all'appalto. I giorni in cui operare la raccolta sono di norma quelli feriali ma, al fine di non lasciare per eccessivo tempo i capi sporchi presso le strutture, nei casi di festività susseguenti l'Appaltatore dovrà garantire il servizio di ritiro almeno a giorni alterni;
- b) per la raccolta della biancheria sporca sono utilizzati sacchi di poliestere, forniti dall'Aggiudicatario, di diversi colori al fine di consentire una raccolta differenziata dei capi che sarà operata dal personale dell'ASP;
- c) la biancheria sporca è inserita nei sacchi a cura del personale del Committente. I sacchi, accuratamente chiusi e sempre a cura di tale personale, vengono fatti confluire dal personale dell'ASP presso i punti di raccolta delle singole strutture e caricate negli appositi carrelli messi a disposizione dell'Aggiudicatario;
- d) per il trasporto della biancheria sporca l'Appaltatore utilizza mezzi furgonati con gestione a proprio carico e rischio. Non è ammesso il trasporto contemporaneo di biancheria sporca e pulita.

Biancheria infetta:

- a) l'Appaltatore pone a disposizione dell'ASP i seguenti materiali, necessari per la raccolta della biancheria infetta: sacco idrosolubile (se la disinfezione verrà effettuata mediante lavaggi speciali), sacco in idoneo materiale plastico di colore rosso;
- b) la biancheria infetta è raccolta dal personale dell'Ente nei sacchi idrosolubili (ove previsti), racchiusi a loro volta nei sacchi di colore rosso di cui al punto precedente.

Biancheria pulita:

- a) i carrelli ed i cassoni dei mezzi di trasporto per la consegna della biancheria pulita devono essere lavati e disinfettati con regolarità e comunque ogni qualvolta si passi, con lo stesso automezzo o carrello, dal trasporto di biancheria sporca al trasporto di biancheria pulita;
- b) non è consentito effettuare trasporti di biancheria pulita su carrelli o automezzi che hanno trasportato biancheria sporca se non si è prima proceduto al loro lavaggio e disinfezione;
- c) la biancheria pulita, sia piana che confezionata, viene consegnata dall'Appaltatore nel pieno rispetto del presente capitolato presso i singoli piani delle strutture assistenziali. Nel caso di festività susseguenti l'Appaltatore dovrà garantire il servizio di ritiro almeno a giorni alterni;
- d) i capi puliti devono essere consegnati in maneggevoli pacchi, funzionali all'uso corrente della biancheria in essi contenuta. I pacchi dovranno essere perfettamente ricoperti da involucro polietilenico che garantisca il mantenimento di condizioni igieniche ottimali;
- e) gli orari di ritiro della biancheria sporca e di riconsegna di quella pulita saranno concordati con i responsabili delle strutture residenziali servite.

Art. 26 - (Noleggio della materasseria)

1. L'Aggiudicatario è tenuto a fornire a noleggio per ogni letto in dotazione alle RSA tutti i materassi standard, i materassi antidecubito (pari ad almeno il 50% del totale) ed i guanciali con imbottitura costituita da poliuretano espanso, di dimensioni adeguate ai vari tipi di letto. Vedi caratteristiche riportate nell'allegato 1.
2. La dotazione del singolo posto letto è costituita da un materasso e da due guanciali. Il noleggio riguarda la totalità dei posti letto riportati nell'art 20.1.
3. I manufatti devono essere maneggevoli, confortevoli, anallergici, traspiranti, silenziosi, inodori e non generanti polveri. Le caratteristiche morfologiche di tutti i tipi di materasso dovranno consentire il loro utilizzo anche in presenza di letti articolati a snodo.
4. Il servizio di noleggio deve assicurare, a totale cura dell'Aggiudicatario, la predisposizione delle opportune scorte, in modo che risulti sempre disponibile la dotazione idonea al perfetto espletamento delle attività delle strutture residenziali.
5. E' pertanto compreso negli oneri dell'Aggiudicatario quello di mantenere sempre a disposizione, presso le strutture servite, un quantitativo di materassi e guanciali di scorta (delle varie forme, tipi e dimensioni richieste) pari ad almeno il 10% dei quantitativi necessari (compatibilmente con i locali disponibili) ad accessoriare tutti i posti letto, al fine di consentire la movimentazione del materiale sporco/pulito.
6. Presso i propri magazzini di stabilimento produttivo l'Aggiudicatario è poi tenuto ad avere le necessarie scorte atte a consentire che, in corrispondenza dei prestabiliti ritiri del materiale sporco, sia sempre

garantito il contemporaneo ripristino delle predette dotazioni di materiale pulito nei singoli magazzini delle strutture servite.

7. La riparazione dei manufatti deteriorati è ammessa, purché la medesima non contrasti con la funzionalità ed il decoro estetico degli stessi. In ogni caso non sono ammessi all'uso manufatti non conformi, per i quali sono venuti meno il decoro o le caratteristiche fisico meccaniche di resistenza, portanza, elasticità, sia per quanto riguarda il rivestimento (fodera) che per quanto riguarda l'imbottitura. In tali casi l'Aggiudicatario è tenuto alla pronta eliminazione e sostituzione dei manufatti.
8. Tutti i manufatti forniti possono essere sottoposti, a campione, a prove di laboratorio atte ad accertare la rispondenza dei materiali a quanto prescritto dal presente Capitolato ed a quanto dichiarato dall'Aggiudicatario in sede di gara d'appalto. Tutte le partite di prodotti non conformi alle specifiche richieste e/o dichiarate saranno respinte e dovranno essere prontamente sostituite da parte dell'Aggiudicatario, fatti salvi e impregiudicati l'applicazione delle penali, l'esecuzione in danno e/o l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento.
9. L'ASP si impegna affinché non sia fatto, dal proprio personale, un uso improprio del materiale noleggiato che potrebbe produrre da una parte un indebito incremento dei consumi e, dall'altra, danni al materiale stesso. In ogni caso di danneggiamento, anche se non dovuto a cause riconducibili all'ordinario utilizzo, l'Aggiudicatario sarà tenuto alla sostituzione dei pezzi interessati ma ne potrà chiedere il risarcimento.
10. Eventuali ammanchi potranno essere contestati all'ASP. Si procederà in tal caso alla constatazione in contraddittorio dei fatti, anche attraverso analisi statistiche. Qualora emergessero responsabilità del personale dell'Ente, l'Aggiudicatario potrà richiedere il risarcimento dei danni.
11. I manufatti macchiati dovranno essere lavati sino alla completa rimozione della macchia. Nel caso in cui le macchie dovessero risultare indelebili si provvederà alla sostituzione del manufatto (o solo della fodera o dell'imbottitura del medesimo), fatta salva ed impregiudicata la possibilità dell'Aggiudicatario di richiedere il risarcimento del danno qualora la macchiatura sia stata originata da utilizzi impropri da parte del personale dell'ASP.
12. Le caratteristiche merceologiche dei manufatti noleggiati dovranno essere comunque conformi ai seguenti requisiti:
 - a) **rivestimenti (fodere)**: il rivestimento sia dei materassi che dei guanciali sarà costituita da cotone 100% con trattamento ignifugante o da fibra in poliestere 100% perfettamente traspirante. Tale fodera sarà dotata di robusta cerniera di chiusura atta a facilitare le operazioni di manutenzione.
 - b) **imbottiture**:
 - **materassi normali**: l'imbottitura dei materassi sarà costituita da poliuretano espanso avente struttura cellulare omogenea, permeabile all'acqua e all'aria. Il poliuretano dovrà essere autoestinguente, anallergico. Il poliuretano dovrà essere prodotto all'origine senza l'impiego di CFC (clorofluorocarburi), avrà densità compresa fra i 30 e i 50 Kg/mc., ed i requisiti riportati nell'apposita tabella.
 - **Materassi antidecubito statici**: si tratterà di materassi modulari a inserti a pressione differenziata in schiuma polimerica a cellule aperte di poliuretano espanso e flessibile ad alte prestazioni ed alta portanza; atti alla prevenzione delle lesioni da decubito consentendo un sostegno appropriato nell'allettamento prolungato. L'imbottitura di tali materassi antidecubito dovrà garantire una estesa superficie di appoggio del corpo del paziente, un conseguente contenimento della pressione media esercitata sui tessuti epidermici e, inoltre, una sua distribuzione il più possibile uniforme. Tale imbottitura, sommata alla fodera, dovrà garantire una elevata traspirazione ed un riscaldamento contenuto.
 - **Guanciali**: l'imbottitura dei guanciali sarà in poliuretano espanso avente caratteristiche generali identiche a quelle dei materassi normali, ma di densità compresa fra i 20 e i 35 Kg/mc., nonché di bassa resistenza alla compressione ed all'affondamento al fine di garantire una adeguata sofficietà. Le caratteristiche generali saranno quelle riportate nell'apposita tabella di cui all'allegato 1. I guanciali saranno sagomati "a saponetta", e cioè con i bordi opportunamente arrotondati per consentire un corretto riposo fisiologico.
13. Tutta la materasseria fornita (materassi e guanciali) deve rispondere alla classe di reazione al fuoco 1 IM, secondo il metodo di prova CSE-RF 4/83 contemplato dal D.M. 26/6/1984 e s.m.i., associato al metodo "D" (per la manutenzione) di cui allegato A 1.6 dello stesso Decreto. Tale classificazione deve necessariamente riguardare l'intero manufatto, costituito da imbottitura e rivestimento.

Art. 27 - (Disinfestazione della materasseria in poliuretano espanso noleggiata)

1. Tutta la materasseria noleggiata che, inseguito all'uso, dovesse risultare infetta in base a specifica indicazione della Struttura Sanitaria Assistenziale, prima o contestualmente al trattamento di lavaggio dovrà essere sottoposta, a cura dell'Aggiudicatario, ad una accurata disinfezione. Questa dovrà garantire la completa eliminazione e la totale inattività dei germi che si trovano all'esterno o all'interno dei prodotti contaminati, in modo da interrompere irreversibilmente le catene infettive.
2. La disinfezione potrà avvenire o in apposita autoclave a vapore, o anche attraverso un lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione dei germi patogeni attraverso la combinazione fra temperatura, tempi di trattamento ed utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni. Se si utilizzerà il trattamento di lavaggio, esso dovrà essere effettuato separatamente rispetto ai lavaggi di tipo normale.
3. L'Aggiudicatario sarà tenuto a fornire ai centri di utilizzo appositi sacchi per il contenimento della materasseria potenzialmente infetta, di robusto materiale plastico, con annesso sacco idrosolubile qualora intenda effettuare la disinfezione attraverso lavaggi speciali.

Art. 28 - (Lavaggio della materasseria in poliuretano espanso noleggiata)

1. Prima di procedere al lavaggio, la fodera di materassi e guanciali deve essere separata dall'imbottitura poliuretana.
2. Le fodere sono sottoposte ad un trattamento di sanificazione al pari di tutta la biancheria ospedaliera, attraverso il lavaggio in acqua additivata di sostanze detergenti e portata ad adeguate temperature, il risciacquo e l'essiccazione finale.
3. Le lastre costituenti l'imbottitura poliuretana sono sottoposte a loro volta ad un procedimento di sanificazione meccanica che preveda la completa immersione in acqua (additivata con sostanze detergenti) dell'imbottitura stessa, senza che peraltro essa subisca degrado delle proprie caratteristiche fisico meccaniche a seguito del trattamento.
4. Il processo del lavaggio deve garantire:
 - a) l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia;
 - b) un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni;
 - c) l'eliminazione degli odori.
5. I detersivi e altri prodotti utilizzati devono essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia e idonei ad assicurare ai capi in genere la necessaria morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.
6. L'ASP può chiedere all'Aggiudicatario l'indicazione dei prodotti utilizzati; in tal caso l'Aggiudicatario deve in seguito autonomamente comunicare con immediatezza ogni eventuale variazione.
7. L'asciugatura dei capi non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4%, in quanto l'umidità può essere causa di contaminazione rapida e di produzione di cattivi odori.
8. L'ASP si riserva sin d'ora di effettuare, in qualsiasi momento e con le metodiche ritenute più idonee, l'analisi sui capi trattati al fine di verificare lo stato di pulizia, di igiene e di decontaminazione batteriologica, nonché l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti, dei quali l'Aggiudicatario sarà chiamato a rispondere.
9. La materasseria sarà sottoposta a sanificazione con frequenza che dipenderà dalla necessità dell'Ente. Ordinariamente almeno due volte l'anno. L'ASP garantisce l'organizzazione delle strutture affinché tale disposizione possa essere rispettata dall'Aggiudicatario.

Art. 29 - (Ritiro, riconsegna, trasporti della materasseria e costituzione delle scorte presso l'utenza)

1. L'ASP pone a disposizione dell'Aggiudicatario, nell'ambito di ciascuna struttura e compatibilmente con le condizioni strutturali, locali di immagazzinaggio centralizzato della materasseria sporca e pulita.
2. L'Aggiudicatario appresta tutti gli automezzi, i carrelli ed il personale di servizio necessari per il ritiro dei materassi e guanciali sporchi (eventualmente infetti) e per la consegna di quelli puliti presso i rispettivi guardaroba o i locali di cui al primo comma, se diversi.
3. Gli automezzi adibiti al trasporto dovranno essere rispondenti alla legislazione in materia, nonché essere puliti e disinfettati dopo il trasporto effettuato con materiale sporco. Non è ammesso il contemporaneo trasporto con lo stesso automezzo di capi puliti e capi sporchi.

4. Il ritiro della materasseria sporca e la consegna di quella pulita presso i centri di utilizzo hanno la stessa frequenza prevista per il ritiro e la riconsegna della biancheria.
5. L'Aggiudicatario deve provvedere a consegnare i materassi ed i guanciali puliti imballati con sacco di polietilene trasparente in modo che gli stessi non si sporchino e che comunque facilitano una distinzione tra i materassi standard e quelli antidecubito.
6. I materassi e i guanciali sporchi sono avvolti, a cura del personale dell'ASP, nello stesso sacco con cui erano avvolti i materassi e i guanciali puliti. I materassi e i guanciali dichiaratamente infetti sono avvolti, a cura del personale della Stazione Appaltante, in sacco di idoneo materiale plastico, chiuso e contrassegnato con sigla del reparto (previa introduzione del manufatto in sacco idrosolubile qualora il procedimento di disinfezione consista in un lavaggio speciale). La fornitura dei sacchi (sia normali che idrosolubili, quest'ultimi solo quando previsti) è effettuata dall'Aggiudicatario.

Art. 30 - (Servizio di guardaroba)

1. L'Appaltatore dovrà assicurare, con proprio personale una gestione ordinata del vestiario utilizzato dagli operatori sanitari ed ausiliari per un minimo di 3 ore settimanali per struttura. Gli orari e le modalità saranno, comunque precisamente concordate tra il responsabile dell'Appaltatore e l'Ufficio Servizi alberghieri dell'ASP Brignole.
2. Il personale dell'Aggiudicatario addetto al guardaroba provvederà a:
 - distribuzione delle divise pulite e conseguente annotazione del materiale consegnato su apposito registro;
 - ritiro dei capi sporchi e la conseguente annotazione del materiale ricevuto ed inviato allo stabilimento;
 - verifica della presenza presso i reparti di degenza, di una scorta congrua di biancheria piana e l'eventuale ordine di ripristino allo stabilimento;
 - misurazione della giusta taglia dei capi per il personale nuovo assunto, l'esatta etichettatura dei capi, effettuazione di orli, la manutenzione ad elastici, bottoni ed asole.

Art. 31 - (Servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico)

L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio di sterilizzazione dello strumentario di proprietà dell'ASP, secondo le seguenti modalità:

- il personale dell'ASP utilizzerà lo strumentario secondo necessità; successivamente all'utilizzo, sempre a cura del personale dell'ASP, gli strumenti saranno lavati e consegnati al guardaroba di ogni struttura;
- indicativamente, ciascuna RSA, utilizza circa dieci ferri a settimana;
- l'Appaltatore dovrà provvedere al ritiro dei materiali da sterilizzare con cadenza almeno bisettimanale. Apprestando a sua cura e spese tutti gli automezzi, i contenitori ed il personale di servizio necessari per la movimentazione dello strumentario. La riconsegna dello strumentario sterile dovrà avvenire entro i sette giorni successivi al ritiro;
- lo strumentario dovrà essere sterilizzato mediante ciclo in autoclave a vapore a 134° per 5 minuti;

Art. 32 - (Corrispettivi)

1. Il corrispettivo per i servizi oggetto dell'appalto, che i corrispettivi sarà pagato in rate mensili posticipate secondo l'art. 8. e come particolareggiato nel modello di offerta allegato agli atti di gara, sarà così costituito:
 - **Noleggio e lavaggio biancheria:** un unico importo onnicomprensivo giornaliero, fisso ed invariabile, determinato in base al numero di degenti ricoverati nelle strutture servite, per quanto concerne tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato escluse le divise del personale. Detto importo, determinato giornalmente sulla base del numero effettivo di degenti ricoverati è da intendersi comprensivo della biancheria fornita ai centri diurni (attualmente solo presso la RSA Rivarolo). Tali importi, offerti dall'Aggiudicatario sono formulati sulla base delle previsioni iniziali di svolgimento del servizio. L'ASP comunicherà all'Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata o fax entro i primi 10 giorni del mese successivo, il numero complessivo delle giornate di degenza relative al mese precedente.
 - **Noleggio materasseria standard:** un canone mensile per posto letto dotato di materasso standard.
 - **Noleggio materasseria antidecubito:** un canone mensile per posto letto dotato di materasso antidecubito.

- **Divise del personale:** un unico importo mensile per ogni struttura onnicomprensivo, fisso ed invariabile, determinato sulla base dei numeri iniziali di cui all'art. 20 per tutte le divise del personale. Variazioni del 5% in più o in meno del numero dei dipendenti non comporteranno alcuna variazione del corrispettivo mensile. Se tali variazioni superano il 5%, su richiesta dei contraenti il corrispettivo verrà adeguato alla nuova consistenza con riferimento al prezzo unitario indicato in offerta. Pertanto, l'offerta riporterà il prezzo unitario mensile per singolo dipendente, indipendentemente dalla qualifica. I numeri riferiti al personale indicati nel presente capitolato sono puramente indicativi. All'inizio del servizio sarà comunicato all'Appaltatore il numero di personale suddiviso per categoria effettivamente alle dipendenze dell'ASP.
- **Ritiro, consegna, trasporto:** un canone complessivo mensile fisso per ogni struttura.
- **Servizio guardaroba:** un canone complessivo mensile fisso per ogni struttura.
- **Sterilizzazione della biancheria in cotone 100%:** una tariffa per ogni chilo – o frazione – di biancheria fornita sterile (questo corrispettivo, vincolante per l'Aggiudicatario, non concorre al punteggio di aggiudicazione).
- **Sterilizzazione della biancheria in Tessuto Tecnico Riutilizzabile:** una tariffa per ogni chilo – o frazione – di biancheria fornita sterile (questo corrispettivo, vincolante per l'Aggiudicatario, non concorre al punteggio di aggiudicazione).
- **Sterilizzazione dello strumentario chirurgico di proprietà dell'ASP:** unico importo mensile onnicomprensivo, fisso ed invariabile, per ciascuna RSA.



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA

ALLEGATO N. 1

MATERASSI E GUANCIALI (CARATTERISTICHE DEI POLIURETANI ESPANSI)

	UNITA' MISUR A	MATERASSO NORMALE	GUANCIAL E	NORME RIFERIMENTO
DIMENSIONI IN PIANTA letto normale	mm.	1950x860	750x450	UNI 6835/71
DENSITA'	Kg./mc	da 30 a 50	da 20 a 35	UNI EN ISO 845/97
RESISTENZA COMPRESSIONE (40%)	Kpa	da 3,5 a 4	da 1,5 a 2	UNI 6351/85
CARATT. DI RESISTENZA ALL'AFFONDAMENTO: - al 25% - al 40% - al 65%	N N N	da 90 a 120 da 130 a 160 da 320 a 350	da 40 a 50 da 60 a 70 da 150 a 160	UNI 6353/85
RESISTENZA FATICA DINAMICA: - variazione spessore - variazione resistenza compressione (40%)	% %	< 2 < 25	< 2 < 25	UNI 6356/88
RESISTENZA A TRAZIONE: - resistenza - allungamento	Kpa %	>80 >110	>60 >110	UNI7032/88
DEFORMAZIONE RESIDUA: -variazione resistenza compressione (50%)	%	< 4	< 4	UNI 6352/89
RESA ELASTICA	%	>50	>50	UNI 6357/88
ALOGENI		ASSENTI	ASSENTI	
COMPOSTI DEL CLORO E DEL BROMO		ASSENTI	ASSENTI	